Cinque mosse per risolvere il cortocircuito sulle cessioni

Raffaele Russo* Il Sole 14-2-22

Sin dalla sua introduzione il superbonus edilizio è stato al centro di un dibattito molto polarizzato: da un lato, chi lo ritiene uno sperpero di denaro pubblico; dall'altro, chi lo considera lo strumento principe per sostenere la ripresa italiana («*Quand le batiment va, tout va*» recita un detto francese attribuito al prefetto Martin Nadaud per enfatizzare il ruolo del settore delle costruzioni come motore della crescita). Tale dibattito, continuo e costante, ha anche fatto sì che in ogni provvedimento utile fossero incluse delle modifiche alla struttura originaria della misura: dall'estensione agli immobili che presentano irregolarità all'estensione temporale della misura, fino all'inserimento dell'obbligo di visto di conformità ed asseverazione per i bonus ordinari ed infine le limitazioni alla cedibilità dei crediti di imposta inserita nell'ultimo decreto legge.

Sembra pertanto giunto il momento di una definitiva stabilizzazione del quadro normativo, accompagnata da un investimento significativo in tema di controlli e verifiche. Al tal fine, come affermava Einstein, potrebbe essere utile, prima di proporre e discutere animatamente di soluzioni, di provare ad identificare il problema.

Da quello che emerge dal dibattito in corso il problema essenzialmente riguarda la possibilità di generare con facilità crediti di imposta cedibili, che vengono poi vorticosamente scambiati tra una pluralità di soggetti ed infine ceduti ad un "compratore di ultima istanza" che, accertatosi della sola legittimità formale del credito, procede al suo acquisto senza porsi troppe domande. Questo perché nessuna responsabilità è ascritta al compratore in buona fede di questi crediti,essendo possibile un suo coinvolgimento solo nel caso in cui sia accertato un concorso nelle violazioni che hanno originato crediti che poi si sono rivelati inesistenti. Se quanto detto è vero, potrebbero essere introdotti cinque utili correttivi:

1 - Sanzioni più severe per visto di conformità fraudolento. Il visto di conformità è uno strumento del nostro ordinamento, ma vista la rilevanza del tema e le risorse finanziarie impiegate si potrebbe pensare a sanzioni più severe specificamente applicabili in caso di cessioni di crediti di imposta, come per i visti di conformità nelle compensazioni.

2 - Cedibilità all'interno dello stesso gruppo di imprese. Essendo il credito d'imposta utilizzabile in F24, parrebbe necessario estendere la cedibilità dello stesso all'interno del gruppo di appartenenza, a prescindere dall'opzione per il consolidato fiscale. Modifica che consentirebbe a soggetti che avevano acquistato crediti con la prospettiva di rivenderli sul mercato perlomeno di "spalmarli" sui diversi soggetti che compongono il gruppo.

3 - Cedibilità tra soggetti regolati. Nel presupposto che le frodi si fondano su multipli trasferimenti tesi ad offuscare la vista degli inquirenti, la possibilità di cessione tra soggetti regolati/vigilati, come intermediari finanziari e società quotate, non dovrebbe costituire un problema.

4 - Compensabilità con l'imposta sulle transazioni finanziarie. L'attuale limitazione è frutto della conseguenza temporale delle norme in vigore. Infatti la disposizione che regola il meccanismo di compensazione dei crediti fiscali (Dlgs 241/97) contiene un elenco tassativo delle imposte per le quali è possibile effettuare il versamento con compensazione. Tra queste non è però indicata l'imposta sulle transazioni finanziarie introdotta solo nel 2012. Tale imposta costituisce una rilevante componente fiscale in capo alle banche e agli intermediari finanziari i quali ricoprono il fondamentale ruolo di sostegno finanziario ai soggetti che intendono effettuare gli interventi di miglioramento in ambito immobiliare.

5 - Obbligo di Sal anche per i bonus ordinari. La mancata esecuzione, almeno in parte, dei lavori aumenta innegabilmente la possibilità di frodi. È sufficiente una fattura e i relativi documenti sottostanti a generare un credito di imposta cedibile. L'introduzione del visto di conformità obbligatorio e dell'asseverazione del tecnico prevista dal decreto di novembre 2021 (poi trasfuso

nella legge di Bilancio 2022) ha già contribuito a ridurre il fenomeno, ma è allo stesso tempo vero che vincolare la cedibilità agli stati di avanzamento dei lavori (che non possono essere più di due, ciascuno dei quali deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento) sarebbe un altro tassello nella lotta alle frodi.

* Responsabile del progetto Beps (Base erosion and profit shifting) al Centro per la politica fiscale dell'Ocse
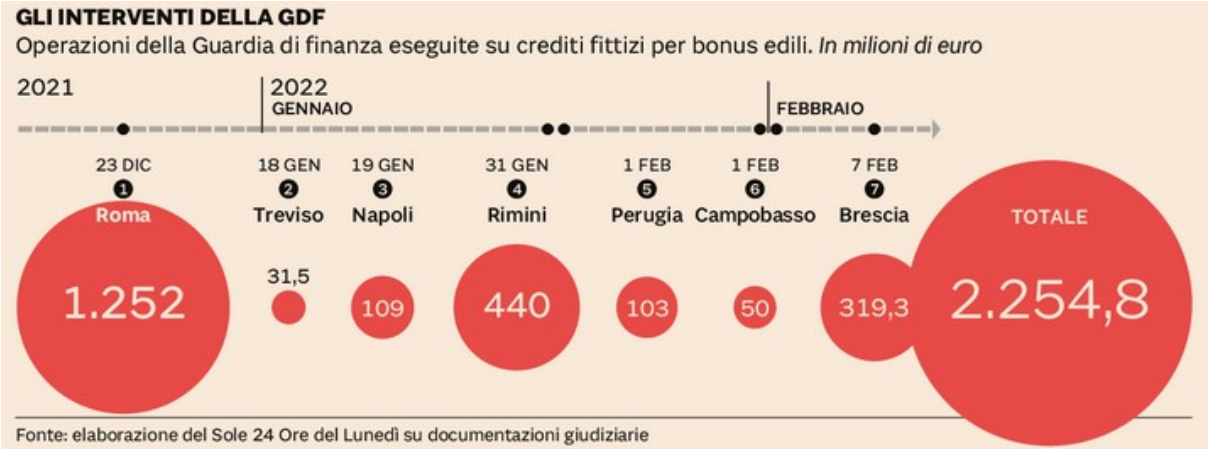
****